

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1297/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Seggiano» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Il Regno Unito si è dichiarato contrario alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L'opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra.
- (3) Nella sua dichiarazione di opposizione il Regno Unito ha affermato che la registrazione della denominazione in

parola sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e metterebbe a repentaglio l'esistenza dei marchi registrati nel suo territorio.

- (4) Con lettera del 18 novembre 2010, la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di raggiungere un accordo fra loro in base alle proprie procedure interne.
- (5) Poiché l'Italia e il Regno Unito sono giunte ad un accordo entro i termini previsti, con modifiche di poco rilievo del disciplinare e nessuna modifica del documento unico pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Seggiano» deve essere iscritta nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU C 77 del 26.3.2010, pag. 6.